

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI

AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n. 10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione n. 1014 del 31.12.2013

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

la dott.ssa MANFRIN Monica nata ad ed ivi residente in via -
C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** La dott.ssa Manfrin, in qualità di esperto in progettazione europea nel

settore socio-sanitario, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale per l'espletamento dell'attività di cui al programma allegato al presente contratto, parte integrante e contestuale, programma di cui il contraente dichiara di essere a conoscenza; l'attività programmata si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra il 01.01.2014 ed il 31.12.2014.

La dott.ssa Manfrin svolge la propria attività professionale in autonomia nell'ambito del programma di pertinenza allegato e degli indirizzi del responsabile del progetto " MATTONE INTERNAZIONALE" a cui afferisce.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 30.000,00= (trentamila/00) lordi annui (e ciò per le quote direttamente a carico dello stesso collaboratore in relazione agli oneri di tipo fiscale, previdenziale, assistenziale), fatto salvo il rimborso spese che sarà corrisposto, previo visto autorizzativo, secondo quanto previsto nel vademecum del progetto di cui al precedente punto 2).

La corresponsione in rate del compenso annuo previsto, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile posticipata.

La dott.ssa Manfrin dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

La dott.ssa Manfrin dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del responsabile del progetto a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. La dott.ssa Manfrin prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE -

- Dott.ssa Monica MANFRIN - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 10

- Dott. Carlo BRAMEZZA - _____